

N. 1373

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER e PINGGERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1996**

---

Modifica delle limitazioni al volo sportivo  
nelle regioni di confine

---

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo la firma dell'accordo di Schengen e degli altri accordi internazionali relativi alle questioni di confine nell'ambito della Unione europea (accordi che sono tesi ad evitare inutili restrizioni lungo i confini ed a facilitare la libera circolazione dei cittadini e delle merci appartenenti ai Paesi dell'Unione europea) è necessario dare concreta attuazione ad essi, indirizzando la legislazione nazionale in tale direzione.

Un esempio di complesso di norme da armonizzare con quelle europee è quello che disciplina il volo sportivo, costituito dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207 e dalla legge 25 marzo, n. 106.

Queste norme prevedono tra l'altro, il divieto di volo nel raggio di 4 chilometri dal confine.

La *ratio* del divieto rispondeva sostanzialmente ad un assetto geopolitico lontano anni luce dallo spirito e dalla lettera dell'accordo di Schengen.

In effetti poi la limitazione ha riguardato in modo particolare, in passato, soltanto il confine jugoslavo.

Risulta evidente che il divieto posto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 1988 non ha più ragione di operare nel caso della pratica del volo sportivo svolta al confine con i Paesi appartenenti all'Unione europea.

Sono queste le ragioni della proposta che sottopongo alla vostra approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I limiti posti ai voli sportivi a causa della prossimità ai confini di Stato, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, non si applicano al volo sportivo operato da mezzi non motorizzati quali deltaplani, parapendii e alianti, lungo il confine con i Paesi dell'Unione europea.

